



GUIDA ALLA BOLLATURA LIBRI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA

1. Modalità per la richiesta di bollatura dei libri sociali

La bollatura e la vidimazione dei libri e registri può essere fatta presso il Registro Imprese o presso uno studio notarile. Le bollature effettuate dai Notai vengono poi comunicate al Registro Imprese con il modello L1.

I libri che vengono presentati allo sportello per la bollatura, devono riportare in ogni pagina:

- la denominazione dell'impresa o la ragione sociale con specifica della forma giuridica;
- il codice fiscale o la partita IVA;
- il tipo di libro;
- la numerazione delle pagine e l'anno di riferimento.

Solo per i libri rilegati a volume è sufficiente indicare le prime tre notizie nella prima pagina.

Chi effettua la bollatura deve compilare l'apposito **modello L2** (reperibile presso lo Sportello Polifunzionale o scaricabile dal sito della CCIAA di Pisa - sezione Modulistica – Bollatura Libri e Registri). Il modello deve essere sottoscritto dalla persona che presenta i libri allo sportello (non è necessaria la firma del legale rappresentante).

La bollatura è soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa, dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria.

Le **modalità di pagamento e gli importi variano** in base alla natura giuridica dell'impresa:

- **S.r.l., S.p.A., Soc. Consortili a r.l.**

- a) tassa di concessione governativa

- un unico pagamento annuale di € 309,87 (o di € 516,46 se il capitale sociale al 1° gennaio supera € 516.456,90) **entro il 16 marzo** di ogni anno (termine di versamento dell'IVA dovuta per l'anno precedente), tramite mod. F24 (reperibile c/o gli sportelli bancari e postali) cod. tributo 7085.

- Per il primo anno di costituzione il versamento *può* essere fatto su c/c postale n. 6007 intestato a Tasse di Concessione Governativa, alternativa alla modalità prevista con mod. F24.

- b) imposta di bollo

- € 16,00 ogni cento pagine o frazione di cento pagine, pagata mediante marche da bollo che l'ufficio provvederà ad apporre sull'ultima pagina numerata del libro.

- c) diritti di segreteria

- € 25,00 da versare direttamente alla Cassa dell'ente o sul c/c postale n. 218560 intestato alla Camera di Commercio di Pisa.



- **Società semplici, S.n.c., S.a.s., imprese individuali, società cooperative, consorzi**

a) tassa di concessione governativa:

€ 67,00 ogni 500 pagine del libro o frazione su c/c postale n. 6007 intestato a Tasse di Concessione Governativa oppure tramite apposite marche di tassa concessione governativa.

Le *cooperative edilizie* pagano € 16,75 ogni 500 pagine del libro o frazione

Le *cooperative sociali* e le *ONLUS* sono esentate dal pagamento della tassa di concessione governativa.

Il pagamento della tassa avviene mediante marche per concessioni governative (che l'Ufficio provvederà ad apporre sull'ultima pagina numerata del libro) o mediante versamento sul c/c postale n. 6007 intestato a Tasse di Concessione Governativa (in quest'ultimo caso occorre presentare sia la ricevuta che l'attestazione di pagamento: l'ufficio provvederà ad apporre la ricevuta del versamento sull'ultima pagina numerata del libro mentre l'attestazione sarà applicata all'interno del modello L2).

Nel caso di **trasformazione di una società di persone in società di capitali**, questa resterà soggetta al pagamento della Tassa di Concessione Governativa in via ordinaria (€ 67,00 per ogni registro, ogni 500 pagine o frazione), con applicazione della tassa forfetaria annuale (in riferimento al capitale sociale o fondo di dotazione) a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla trasformazione.

Nel caso di **trasformazione di una società di capitali in società di persone**, il regime forfetario cessa di operare nell'anno successivo a quello della modifica e il versamento forfetario già effettuato entro marzo si considera valido per l'intero anno.

Il termine di pagamento della tassa di concessione governativa coincide con il termine di versamento dell'IVA dovuta per l'anno precedente.

a) imposta di bollo:

-**libro giornale e libro inventari**: € 32,00 ogni 100 pagine o frazione;

-**altri libri**: € 16,00 ogni 100 pagine o frazione.

Le *cooperative edilizie* sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 66 comma 6 bis D.L. 331/93 convertito con L. 427 del 29/10/93- Tassa CC.GG. ridotte ai sensi del R.D. 28/04/38 n. 1165 art. 147 lett. f.

Le *cooperative sociali* e le *ONLUS* sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo

c) diritti di segreteria:

€ 25,00 da versare direttamente alla Cassa dell'ente o sul c/c postale n. 218560 intestato alla Camera di Commercio di Pisa. L'attestazione del versamento deve essere allegata al modello L2.

- **Registro del commissario liquidatore delle società cooperative, enti o consorzi cooperativi**

Dal **15 agosto 2009**, il registro tenuto dal commissario liquidatore delle società cooperative, enti o consorzi cooperativi, nel quale vengono annotate le operazioni relative alla sua



amministrazione, deve essere vidimato dalla Camera di Commercio competente per territorio (art. 10, co. 7, L. 23/07/2009 n. 99 – G.U. n. 176 del 31/07/2009).

Per la vidimazione devono essere corrisposti il diritto di segreteria di **Euro 10,00** (indipendentemente dal numero di pagine).

2. Modalità per la richiesta di bollatura di altri libri

- **Vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti**

Dal **13 febbraio 2008** è obbligatorio vidimare i registri di carico e scarico dei rifiuti presso le Camere di commercio. Tale obbligo discende dal D. Lgs. n. 4/2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29.01.2008.

I registri vanno presentati allo Sportello Polifunzionale attualmente preposto alla vidimazione e bollatura dei libri sociali.

In seguito la circolare n. 1861 del Ministero dell'Ambiente del 13.02.2008 ha precisato che l'ulteriore utilizzo dei precedenti registri **vidimati dagli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate** può essere consentito fino ad effettivo esaurimento.

Dal 1 luglio 2008 l'importo del diritto di segreteria è pari a **€ 25,00**.

- **Vidimazione dei formulari identificazione rifiuti**

Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 193, comma 6 lett. b), la vidimazione è obbligatoria, esente da pagamento di bollo, tasse di concessione governativa e diritti. La competenza è degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, delle Camere di Commercio o degli uffici regionali e provinciali competenti in materia rifiuti.

- **Vidimazione dei registri contabilità lavori**

Ai sensi del D.P.R. 21.12.1999, n.554 (regolamento di attuazione della legge 11.02.1994, n.109) e successive modifiche, in materia di lavori pubblici, sono soggetti a bollatura i documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni di appalto.

Nel registro devono essere indicati:

- nel frontespizio, il soggetto committente e l'impresa esecutrice dei lavori.
- in ogni pagina numerata, gli elementi identificativi almeno della ditta esecutrice

Tale libro può essere presentato per la vidimazione dalla ditta esecutrice dei lavori o dal soggetto committente.

La vidimazione avviene in conformità all'art. 2215 del c.c. per cui è richiesta l'apposizione di una marca da bollo di € 16,00 ogni cento pagine o frazione di cento pagine, l'attestazione del pagamento della tassa di concessione governativa e dei diritti di segreteria pari a € 25,00, da versare direttamente alla Cassa dell'ente o sul c/c postale n. 218560 intestato alla Camera di Commercio di Pisa.

- **Vidimazione del registro dei palinsesti radio e TV**

Ai sensi della Legge 6 agosto 1990 n. 223, art. 20, la vidimazione avviene in conformità all'art. 2215 del c.c. per cui è richiesta l'apposizione di una marca da bollo di € 16,00 ogni cento pagine o



frazione di cento pagine, l'attestazione del pagamento della tassa di concessione governativa e dei diritti di segreteria pari a € 25,00.

- **Vidimazione del libro giornale degli incarichi, tenuto dalle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto**

Ai sensi della Legge n. 264 del 08/08/1991, art. 6, la vidimazione avviene in conformità all'art. 2215 del c.c. per cui è richiesta l'apposizione di una marca da bollo di € 16,00 ogni cento pagine o frazione di cento pagine, l'attestazione del pagamento della tassa di concessione governativa e dei diritti di segreteria pari a € 25,00.

- **Vidimazione libri per Società Sportive Dilettantistiche (L. 289/2002 art. 90)**

Le Società Sportive Dilettantistiche possono effettuare la vidimazione e bollatura dei libri in esenzione dalle concessioni governative purché risultino iscritte nell'apposito registro on-line sul sito del CONI (www.coni.it). Sono dovute le imposte di bollo secondo la natura giuridica ed i diritti di segreteria. Sono invece esonerate dal pagamento delle tasse di concessione governativa.

Vidimazione facoltativa

L'ufficio effettua la bollatura dei libri previsti da leggi speciali a meno che la legge stessa non indichi espressamente uno specifico ente competente.

Ai sensi dell'art. 2218 c.c. è prevista inoltre la bollatura facoltativa di altri libri o registri tenuti dall'imprenditore.

Per vidimare libri e registri la cui **vidimazione è facoltativa** è necessario allegare al modello L2 relativo alla richiesta di bollatura facoltativa prevista dall'art. 2218, debitamente compilato e firmato dal soggetto presentatore, una marca da bollo di €16,00 ogni cento pagine o frazione, l'attestazione del pagamento della tassa di concessione governativa e il pagamento dei diritti di segreteria di € 25,00.

Si evidenzia che l'art. 8 della L. 383/2001 stabilisce che a decorrere dal 25/10/2001 la vidimazione e bollatura dei libri giornali e libri inventari, così pure dei registri IVA e degli altri registri tenuti ai fini delle imposte sui redditi, non è più obbligatoria.

Cambia, di conseguenza, la rilevanza probatoria delle scritture contabili. Il libro giornale e il libro inventari non regolarmente bollati e vidimati non costituiscono titolo idoneo per il rilascio di un decreto ingiuntivo e non possono nemmeno essere utilizzati come prova tra imprenditori. Le scritture contabili previste dalle disposizioni tributarie possono invece continuare a dar corso al procedimento di ingiunzione anche se prive di bollatura.

N.B. Brevi risposte a domande frequenti

- **Start up innovative e Srl semplificate:** le agevolazioni non riguardano la vidimazione
- **Impresa sociale:** le regole della vidimazione seguono la forma giuridica scelta da verificare in visura (cooperativa o Srl)
- **Rete di Impresa:** le regole della vidimazione seguono la forma giuridica della capofila da verificare in visura.